

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 02/12/2024

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento contro cessione del quinto, di cui uno (n. ***434) stipulato in data 27/07/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo al 30/11/2019 e l'altro (n. ***193) stipulato in data 17/10/2019 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo al 30/11/2023, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- per il contratto n. ***434 il rimborso del complessivo importo di € 1.132,60, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di costi di accensione del finanziamento e commissioni di intermediazione non maturati;
- per il contratto n. ***193, il rimborso del complessivo importo di € 1.572,60, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di spese di istruttoria e commissioni di intermediazione non maturate.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, evidenziando:

- la natura *up-front* delle spese di istruttoria, relative al contratto n. ***193, in quanto dovute per le prestazioni relative alle attività propedeutiche e pretermesse al prestito;
- la natura *up-front* delle provvigioni corrisposte all'intermediario del credito, addebitate per entrambi i contratti, trattandosi di costi finalizzati alla remunerazione di terzi;
- la natura *up-front* delle commissioni di accensione, addebitate per il contratto n. ***434, in quanto destinate a copertura delle attività svolte un'unica volta dall'intermediario nella fase preliminare e di erogazione delle somme mutate.

Pertanto chiede al Collegio di rigettare il ricorso poiché infondato ed illegittimo.
Il ricorrente ha rinunciato alle repliche.

DIRITTO

Premesso che il contratto n. ***434 è stato stipulato in data 27/07/2016, quindi prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto Sostegni-*bis* (25/07/2021) convertito con l. n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-*sexies* del T.U.B., l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla trentanovesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-*sexies* T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]*

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-*ter* T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10/08/2023, n. 104, convertito con l. 09/10/2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che *“1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti*



Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e dei rimborsi già effettuati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

	% restituzione
- in proporzione lineare	35,00%
- in proporzione alla quota	13,18%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	critério contrattuale	
	comm. del finanz. di accensione (recurring)	€ 1.217,05	€ 425,97	€ 160,43		€ 425,97
	provvigioni interm credito (up front)	€ 2.019,60	€ 706,86	€ 266,22		€ 266,22
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	...		€ 0,00	€ 0,00		€ 0
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti		€ 692
interessi legali	no	

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e dei rimborsi già effettuati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,78%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,87%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
☐	spese di istruttoria (up front)	€ 589,00	€ 353,40 ☐	€ 228,93 ☒	☐		€ 228,93
☐	provv interm credito (up front)	€ 2.016,00	€ 1.209,60 ☐	€ 783,56 ☒	☐		€ 783,56
☒			☐	☐	☐		€ 0,00
☒			☐	☐	☐		€ 0,00
☒			☐	☐	☐		€ 0,00
☒			☐	☐	☐		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.012
interessi legali	no

Si precisa che dalle spese di istruttoria, qualificate nel prospetto come *up-front* in virtù del richiamato orientamento dei Collegi, sono stati scomputati gli oneri erariali (pari a € 16,00), non rimborsabili alla luce della giurisprudenza arbitrale in materia e dell'entrata in vigore dell'art. 27 del d.l. 10/08/2023, n. 104, convertito con l. 09/10/2023, n. 136.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.704,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI